



**ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO  
CONSIGLIO PROVINCIALE DI  
NAPOLI**

**GIURISPRUDENZA  
UNA SENTENZA AL MESE**

*A cura del Dott. Edmondo Duraccio con il gradito contributo del Centro Studi ANCL  
“O. Baroncelli” della U.P. di Napoli e del Dott. Francesco Duraccio.*

*N.06 /Giugno 2013(\*)*

**CONTRATTO DI LAVORO A PROGETTO. INDICAZIONE DEL NUMERO DI VISITE GIORNALIERE AI CLIENTI, QUANTITA' DI PRODOTTO DA VENDERSI E COMUNICAZIONE DEI DATI AL COMMITTENTE. ILLEGITTIMITA'. RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO. SUSSISTE.**

*(Cassazione - Sezione Lavoro - n. 15922 del 25 Giugno 2013)*

Il contratto di “**collaborazione coordinata e continuativa**” non è nuovo nel ns. Ordinamento, essendo noto fin dal 1959 quando il legislatore, in attesa dell’attuazione **dell’art. 39 della Costituzione** (che attribuiva la personalità giuridica, a determinate condizione, ai Sindacati e l’efficacia “erga omnes” dei CCNL da essi stipulati), **recepì in legge, per un periodo transitorio, i CCNL di Diritto Privato affinché potesse essere garantita ai lavoratori ed a coloro che “prestavano una collaborazione coordinata e continuativa non di tipo subordinata” una retribuzione sufficiente.**

Era la legge **14 Luglio 1959 n. 741.**

Tanti anni sono passati da allora ed i Sindacati sono rimasti, sempre, associazioni private al pari di quelle dei datori di lavoro con la conseguenza che i CCNL sono pur sempre di diritto privato. La motivazione? Non vogliono essere un “sindacato” statale controllato dalle Istituzioni nei bilanci e nel numero degli associati. Da qui le odierne ed innumerevoli “*querelle*” sul concetto di rappresentatività.

L’istituto delle “collaborazioni coordinate e continuative” è stato disciplinato, successivamente, dal ns. legislatore dal punto di vista “processuale” (equiparandone i conflitti a quelli di competenza del Giudice del Lavoro), “fiscale” (*id.*: i compensi non sono soggetti all’IVA e, ai fini delle II.DD., sono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendenti) e “qualitativi” (*id.*: con l’introduzione, mediante la Legge “Biagi” del “Progetto”).

Ulteriori “rigidità” sono state, poi, sancite dalla c.d. Legge “Fornero” (*id.*: Legge 92/2012) che, ai fini della validità del contratto, ha introdotto, tra l’altro, la necessità che l’oggetto dello stesso non riguardi analoghe prestazioni rese da lavoratori dipendenti della medesima azienda committente.

***Ma, è pur sempre un contratto il cui oggetto è rappresentato da una prestazione resa in modo “autonomo” dal collaboratore, nel rispetto del coordinamento (che nulla ha a che vedere con la subordinazione) con il committente e caratterizzato da una continuatività (cosa ben diversa dalla***

“continuità” del rapporto di lavoro dipendente). Ergo, non vi deve essere alcuna eterodeterminazione!!!

Né più, né meno i “principi” enunciati dalla Suprema Corte di Cassazione fino ad oggi e ribaditi dalla sentenza in commento.

**Vediamo, allora, il “fatto storico”!!!**

Una “collaboratrice”, dopo alcuni “contratti a progetto”, si vede risolto il rapporto contrattuale con una semplice dichiarazione verbale. Si rivolge, quindi, al Giudice del lavoro affinché il rapporto di collaborazione venga qualificato come rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, dichiarando anche “nullo” il licenziamento. Il Giudice di “prime cure” non accoglie la domanda ma, la pronuncia viene completamente riformata in appello dalla Corte Distrettuale che:

- a) *Converte i contratti a progetto in normali rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato;*
- b) *Dichiara la nullità del licenziamento “orale”;*
- c) *Condanna l’azienda al pagamento delle retribuzioni maturate con detrazione dell’aliunde perceptum;*
- d) *Condanna l’azienda al pagamento, a titolo risarcitorio, di 4 mensilità.*

Da qui il ricorso in Cassazione da parte dell’azienda soccombente.

Gli Ermellini, con pronuncia **N. 15922 del 25 Giugno 2013**, rigettano il ricorso.

I Giudici della Suprema Corte di Cassazione hanno ripercorso **i caratteri morfologici** delle collaborazioni coordinate e continuative, con particolare riferimento alle modalità di queste (*id*: collaborazioni a progetto), dopo la rivisitazione normativa ad opera dell’art. 61 del Decreto Legislativo N. 276 del 2003, affermando, ai fini della validità del contratto di collaborazione, quanto segue:

1. *Assenza di qualsivoglia vincolo di subordinazione;*
2. *Autonomia circa le modalità ed i termini della prestazione resa dal Collaboratore;*
3. *Coordinamento con l’attività del Committente e continuatività della prestazione finalizzata all’esecuzione e realizzazione del progetto;*
4. *Progetto collegato funzionalmente ad un risultato finale.*

Sulla scorta di tali “principi”, gli Ermellini hanno ritenuta congruamente corretta, anche in ordine alla motivazione, la sentenza della Corte Distrettuale e la valutazione del fatto storico partendo, proprio, dall’oggetto del contratto (*id*: il progetto) che, all’art. 1, così recitava: *“realizzazione e prosecuzione del progetto per la promozione e vendita di succhi di frutta a marchio Y, nonché la distribuzione di depliant illustrativi, di campioni per l’assaggio, nonché illustrazione di offerte promozionali, la sottoposizione e l’eventuale sottoscrizione al titolare di esercizi commerciali del contratto d’uso delle frigo vetrine di proprietà della conserve Italia, segnalandoci usi difforni della vetrina stessa”* per poi passare alla disamina delle “modalità” di svolgimento della prestazione indicate nell’art. 4 del medesimo contratto di collaborazione vale a dire: *“effettuare 18 visite clienti al giorno per 18/19 giornate al mese; vendere 70 cartoni di succo di frutta per ogni giornata lavorativa; trasmettere alla azienda, con cadenza quotidiana e settimanale, i dati di vendita”*.

Tali “modalità”, a giudizio degli Ermellini, hanno correttamente consentito alla Corte Distrettuale, **con motivazione logica e coerente, di qualificare il rapporto intercorso come riconducibile a quello di natura subordinata essendo la prestazione prettamente “eterodeterminata” dal committente senza alcuna autonomia da parte del collaboratore.**

*Ergo, i Giudici di Appello non hanno potuto fare altro che, evidenziare la presenza di una sottoposizione del collaboratore ad un potere direttivo ed organizzativo del committente il che equivale non certo ad un coordinamento bensì ad una subordinazione.*

*Raccomandiamo, vivamente, ai colleghi la possibilità di discutere le sentenze di Cassazione, di cui alla presente rubrica, con i propri praticanti.*

*Buon Approfondimento*

Il Presidente  
*Edmondo Duraccio*

**(\*) Riproduzione e pubblicazione, anche parziale, vietata.  
Riservata agli iscritti all'Albo di Napoli.  
Diritti appartenenti agli autori.**